

DEPOSITO DI DOCUMENTO

Adeguamento Codice del Terzo Settore

- D.lgs 117/2017 -

REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno ventotto ottobre duemilaventi

In Ruvo di Puglia, nel mio studio al Corso Giovanni Jatta n.13.

Innanzi a me dottor Francesco Campi, Notaio in Ruvo di Puglia, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Trani, ed alla presenza degli idonei ed a me noti testimoni, signori:

- Gattullo Giuseppe Nicolò, impiegato, nato a Terlizzi il 19 agosto 1978, domiciliato in Ruvo di Puglia al Vico Mons. Oscar romero n. 4, e

- Mazzone Paolo, impiegato, nato ad Acquaviva delle Fonti il 30 settembre 1992, domiciliato in Ruvo di Puglia alla via Gioacchino Rossini n. 13,

si è costituito:

- **Laterza Pasquale**, libero professionista, nato a Corato il dì 11 luglio 1972, ivi domiciliato alla via Tiepolo n.16, c.f.LTR PQL 72L11 C983V, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente nonché legale rappresentante dell'"**Associazione Nazionale Guardie per l'Ambiente**" con sede in Corato al Viale Vittorio Veneto n.77, codice fiscale 92052710727.

Detto costituito della cui identità personale, qualifica e poteri di firma io Notaio sono certo, mi richiede di ricevere in deposito nei miei rogiti:

al fine:

* di rendere pubblicità agli adeguamenti, già deliberati dello statuto della predetta associazione, al disposto del D.lgs. n.117/2017,

* eleggendo quale categoria ai fini della iscrizione presso il RUNTS (registro unico nazionale del terzo settore) quella dell'

Organismo di Volontariato (ODV)

nonchè allo scopo di registrarlo,

il Verbale di assemblea straordinaria

dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE**, con sede in Corato al Viale Vittorio Veneto n.77, codice fiscale 92052710727, tenutasi in data 24 ottobre 2020, nel quale gli associati hanno deliberato di approvare il nuovo statuto modificato ai sensi del Codice del Terzo Settore, conferendo mandato al Presidente dell'Associazione di provvedere a depositare tali atti nei rogiti del notaio di fiducia; nuovo statuto che trovasi allegato al verbale stesso.

Detto verbale, con il relativo allegato, vengono quindi allegati al presente atto sotto la lettera "A".

Ai sensi e per gli effetti dell'art.71 del R.D. 10 settembre 1914 n.1326, il comparente dichiara che il deposito avviene

Registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio
Bari il 28.10.2020 al n. 38063/11-
eseguito versamento di Euro _____



nell'esclusivo interesse dell'Associazione.

Il comparente prende atto della possibilità per chiunque di richiedere copia autentica del documento in oggetto.

Il presente atto è esente da imposta di bollo e da imposte di registro ai sensi dell'art.8 della legge n.266/1991 nonché dell'**art.82, comma 3 del dlgs. 117/2017.**

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di averne esatta conoscenza.

Si sottoscrive alle ore dieci e trenta.

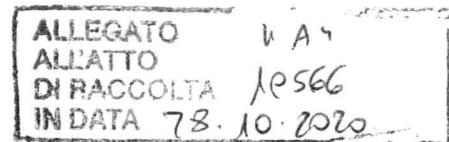
Richiesto

io Notaio ho ricevuto il presente atto, del quale ho dato lettura al costituito, alla presenza dei testimoni che, da me interpellati, lo approvano.

In parte dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto a mano da me Notaio occupa una facciata e quanto di questa seconda fin qui di un foglio.

Firmato: Pasquale Laterza - Paolo Mazzone teste - Giuseppe Nicolò Gattullo teste - Francesco Campi Notaio.

VERBALE ASSEMBLEA



ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE

L'anno 2020 il giorno ventiquattro del mese di ottobre alle ore 19:46, presso la sede di viale Vitt. Veneto n°77 a Corato (BA), si è riunita l'Assemblea dei soci dell'Associazione nazionale **GUARDIE PER L'AMBIENTE** per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- *Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore).*

Assume la presidenza dell'Assemblea il Sig. LATERZA Pasquale e verbalizza il Sig. PETRONE Michele.

Il Presidente constatato che l'Assemblea è stata regolarmente convocata con le modalità previste dello statuto, contenente l'o.d.g., l'ora e il luogo e che è presente la maggioranza dei soci prevista per legge, dichiara che essa deve ritenersi regolarmente costituita per la sua validità e nel rispetto di quanto stabilito dallo statuto, per discutere e deliberare sull'ordine del giorno.

Passando alla trattazione dell'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifica da apportare allo statuto in virtù di quanto disposto dal D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

Paolo Monaca
Giuseppe Petrone



A conclusione della lettura degli articoli viene posto in votazione palese lo Statuto modificato.

L'Assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente formandone parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, del D.lgs. 117/2017.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 21:32 previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.



Il Presidente

Il Segretario

Art. 1.

dalla l
del te
ASSOC
ODV.

ETS co

L'Assoc

morale,

general

conform

Il trasfe

delibera

essere

La dura

L'ASSOC

Potrà is

Art. 2.

per bre

di lucro

L'emblem

bandiera

Art. 3.

civiche,

associati

lettere &

dall'art.

• interve

• educa

2003,

sociale

ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE

COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1. È costituita il diciotto marzo duemiladue, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con attuale sede in viale Vitt. Veneto n°77 a Corato (BA) quale Ente del terzo settore e in conformità al D.lgs 117/2017, un'Associazione denominata **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE** a cui si aggiunge l'acronimo **ODV**. L'Associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo **ETS** con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione nazionale **GUARDIE PER L'AMBIENTE** è un'Associazione di carattere morale, culturale, scientifico, che opera in via principale per l'utilità sociale, l'interesse generale e il perseguimento del bene comune, senza alcuna finalità di lucro in conformità e aderenza all'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso Comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE è giuridicamente autonoma. Potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni, anche all'estero e in altre città d'Italia.

Art. 2. L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE, più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

L'emblema associativo è costituito da un angelo alato che porge una mano, poggiato su una bandiera riportante i colori di quella d'Italia e come qui di seguito graficamente riportato:



Padre Maria
frat. ...

FINALITÀ E ATTIVITÀ

Art. 3. L'Associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui alle lettere *b)*, *d)*, *e)*, *f)*, *i)*, *k)*, *l)*, *n)*, *o)*, *s)*, *u)*, *v)*, *w)*, *y)* e *z)* previste dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- interventi e prestazioni sanitarie;
- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

[Signature]



[Signature]

[Signature]
Pag. 1 a 13

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e s.m.i.;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

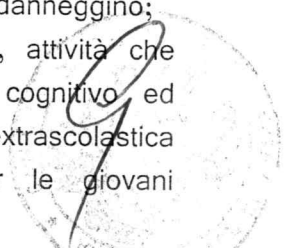
In particolare persegue in via esemplificativa e non tassativa, senza esclusione di altri, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e di protezione e tutela del bene collettivo.

Art. 4. L'Associazione realizza i propri scopi in via esemplificativa e non tassativa, senza esclusione di altri, con le seguenti attività:

- promuove, tutela e svolge azioni a favore delle specie, degli habitat naturali e seminaturali, del paesaggio, degli ecosistemi urbani, degli equilibri ecologici;
- promuove, anche partecipando alla tutela, gestione, istituzione di oasi, riserve, parchi, monumenti naturali, siti della rete Natura 2000 e altre aree tutelate da norme, atti e convenzioni regionali, nazionali e internazionali,
- può partecipare, anche attraverso iscrizione, ad associazioni, network, coordinamenti di enti ed associazioni con finalità analoghe a quelle di questo Statuto ovvero compatibili con esse;
- promuove e realizza attività a sostegno del Terzo settore e della cultura del volontariato e del dono;
- realizza attività diverse da quelle sopra indicate a patto che siano strumentali e secondarie alle attività di interesse generale e svolte a norma di legge. Il Consiglio Direttivo potrà individuare le attività diverse esperibili;
- in generale, realizza tutte quelle attività e iniziative che possano essere utili o necessarie all'attuazione delle proprie finalità.
- può finanziare le proprie attività di interesse generale tramite Titoli di solidarietà ai sensi dell'articolo 77 del Decreto legislativo n. 117 del 3 luglio 2017 o altra norma che dovesse regolare la materia.
- sollecitando l'intervento delle amministrazioni pubbliche e di quanti altri ne siano interessati;
- acquisisce e gestisce, o affida in gestione, rifugi per animali;
- acquisisce e gestisce, o affida in gestione, aree naturali per la conservazione e la valorizzazione della biodiversità e in particolare degli uccelli;
- gestisce centri per il recupero della fauna selvatica, al fine di curare, riabilitare e rilasciare in natura gli animali selvatici in difficoltà, raccogliere dati tecnici e scientifici e sensibilizzare la gente;
- promuove e svolge attività di ecologia urbana volte alla conservazione della biodiversità urbana, alla mitigazione delle conseguenze negative dei cambiamenti climatici nonché a favorire la migliore convivenza tra la gente e la natura;
- svolge attività di sensibilizzazione sulle istituzioni europee, il governo e i parlamentari italiani, le amministrazioni centrali, regionali, comunali, i gruppi politici, i portatori di interesse, gli organismi giudiziari, le forze dell'ordine e ogni altra autorità nazionale e internazionale, finalizzata alla protezione degli uccelli, alla conservazione della biodiversità, alla legislazione a favore della natura, alla piena affermazione della legalità ambientale e alla promozione della cultura ecologica;
- promuove azioni avanti gli organi giurisdizionali, nazionali ed internazionali, ricorsi ai tribunali a favore della natura e contro i provvedimenti e gli atti che la danneggino;
- promuove e svolge attività di cultura ecologica ed educazione ambientale, attività che coinvolgono la gente, attività di approfondimento culturale di interesse cognitivo ed educativo, attività con le scuole e le università, attività di formazione extrascolastica anche finalizzate al contrasto della povertà educativa, programmi per le giovani

Gruppo, potremmo fare

Paolo Menar



generazioni, corsi di formazione, conferenze, dibattiti, mostre, eventi, concorsi, istituzione di borse di studio, pubblicazioni, produzione di materiali, attività legate alla fotografia naturalistica, attività legate alle arti e allo spettacolo con finalità di promozione della natura;

- svolge attività di ricerca scientifica e divulgazione, di particolare interesse sociale, finalizzate alla conoscenza e alla conservazione della natura nonché assistenza e consulenza a soggetti pubblici e privati negli ambiti di competenza e interesse dell'Associazione;
- realizza azioni di protezione diretta della natura, anche attraverso il monitoraggio, l'inanellamento degli uccelli, i campi di studio e di sorveglianza;
- realizza interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, inclusa la riqualificazione di beni pubblici inutilizzati;
- promuove un'agricoltura rispettosa della biodiversità e dell'ambiente, attenta alla salute delle persone e socialmente equa;
- svolge attività di vigilanza attraverso i propri gruppi di vigilanza venatoria, ittica, zoofila, ambientale, con guardie giurate volontarie, ai sensi delle norme nazionali e regionali vigenti;
- promuove e svolge attività finalizzate a diffondere la fruizione della natura, il birdwatching, il turismo naturalistico e culturale;
- realizza progetti a livello locale, nazionale e internazionale, anche con il coinvolgimento e il sostegno di soggetti pubblici e privati;
- realizza campagne, eventi, iniziative di comunicazione e promozione, attività di ufficio stampa e mediatiche, anche attraverso canali di comunicazione a distanza;
- realizza attività di raccolta fondi al fine di finanziare le proprie azioni di interesse generale attraverso l'acquisizione di quote associative, la richiesta e l'ottenimento di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, la cessione al pubblico di beni e servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi i volontari e il personale dipendente.

Art. 5. Per lo svolgimento delle predette attività l'Associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'Associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 117/2017 l'Associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

SOCI

Art. 7. Possono diventare soci dell'Associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione.

Possono essere ammessi come associati anche Enti, Associazioni, Scuole e Persone

giuridiche in numero e alle condizioni fissate dal D.lgs. 117/2017.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'Assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro quindici giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno otto giorni, dall'appartenenza all'Associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte, tale recesso avrà decorrenza immediata.

Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;

- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha sessanta di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre sessanta giorni dal ricorso medesimo.

VOLONTARI

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'Associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche

di un... vertice...

Paola More...



indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

SOSTENITORI

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'Associazione.

LAVORATORI

Art. 14. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al 5 per cento del numero degli associati.

ORGANI SOCIALI E CARICHE ELETTIVE

Art. 15. Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) Il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive.

L'ASSEMBLEA

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascun associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno sei mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima convocazione e il giorno e l'ora della seconda convocazione, che deve avvenire almeno il giorno successivo alla prima.

Art. 17. L'Assemblea è indetta almeno dieci giorni prima del giorno previsto mediante la pubblicazione dell'avviso di convocazione sull'organo ufficiale di informazione www.guardieperlambiente.it ovvero a mezzo sms, telefax o e-mail, nonché con ogni altro mezzo tecnologico che garantisca la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori Assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal Consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. L'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche



in calce all'avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale redatto dal Segretario dell'Assemblea e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 22. Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica cinque anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. L'elezione deve avvenire nel rispetto del principio di democraticità, pari opportunità, equilibrio di genere ed eguaglianza di tutti i soci.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I consiglieri entro trenta giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, allorquando istituito, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno cinque giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno cinque giorni prima della riunione stessa. In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne

nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'Associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

IL PRESIDENTE

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza. Ha il compito di:

- compiere presso qualunque Istituto di credito ogni operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- acquistare, vendere e permutare immobili;
- assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine.
- transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o

Giuseppe Pottolunghe

Paolo Mancini



[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

IL SEGRETARIO

Art. 27. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i libri e i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

L'ORGANO DI CONTROLLO

Art. 28. Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

REVISORE LEGALE DEI CONTI

Art. 29. Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

PATRIMONIO, ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 30. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'Associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 31. Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'Associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 32. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 33. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

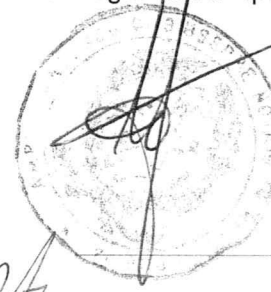
Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'Associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

LIBRI SOCIALI

Art. 34. L'Associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;



di ungi per di panti

Paolo More

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

PUBBLICITÀ E TRASPARENZA

Art. 35. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'Associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'Associazione.

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

Art. 36. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (*co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017*) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

ORGANIZZAZIONE DEL VOLONTARIATO

Art. 37. L'organizzazione del volontariato della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE** si articola in Delegati con relative Delegazioni regionali e provinciali. È definita, nel suo funzionamento, dal Consiglio Direttivo, che ne approva gli indirizzi generali, i regolamenti, le procedure.

Il Delegato regionale è un Socio di tipo associativo che per le caratteristiche e finalità omogenee si federa alleandosi nelle definizioni di politiche, strategie, attività, campagne e iniziative. Coordina i Delegati provinciali di riferimento territoriale.

Il Delegato provinciale è un Socio iscritto da almeno un anno.

Il Delegato regge una Delegazione che è uno strumento di presenza e di azione territoriale della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE**. La Delegazione opera sul territorio di riferimento per attuare i principi e i programmi della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE**, acquisire e fidelizzare i soci, rafforzare il volontariato, contribuire alla raccolta fondi, promuovere l'Associazione, favorirne l'immagine, contribuire alla sua crescita generale.

Il Delegato riceve specifica delega dal Presidente nazionale a rappresentare l'Associazione e operare nel territorio di riferimento della propria Delegazione, secondo apposito regolamento del Consiglio Direttivo.

Il Delegato regge e cura l'organizzazione e le attività della Delegazione; coordina i volontari che ne fanno parte; coinvolge ed informa, per quanto possibile, i soci ricadenti sul territorio di riferimento; segue correttamente le indicazioni, le procedure, i regolamenti previsti; si coordina con la Presidenza nazionale della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE**

GUARDIE PER L'AMBIENTE, fornisce alla stessa i dati e gli elementi utili per verificare la compatibilità dell'operato della propria Delegazione con i programmi, le procedure e l'economia dell'Associazione.

Il Delegato partecipa con assiduità agli eventi istituzionali e promozionali dell'Associazione, tra cui l'Assemblea dei Soci, momento essenziale per la vita associativa della **ASSOCIAZIONE NAZIONALE GUARDIE PER L'AMBIENTE**.

È possibile attivare Delegazioni all'estero, secondo le modalità previste dal Consiglio Direttivo.

Art. 38. Il Delegato è nominato *(secondo i principi più ampi di democrazia, aperto a qualunque persona del mondo, senza distinzione di sesso, genere, nazionalità, etnia, colore, religione, abilità)* e revocato dal Presidente, in accordo con il Consiglio Direttivo.

La revoca è decisa per le seguenti motivazioni: dimissioni; perdita della qualifica di Socio; evidente e ingiustificata inattività; mancato rispetto dello Statuto, dei regolamenti e delle procedure dell'Associazione; indegnità; atti contrari all'interesse, all'immagine, ai valori e ai Principi dell'Associazione.

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE E DEVOLUZIONE DEI BENI

Art. 39. Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20, comma 2 dello statuto.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore che perseguono finalità analoghe.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

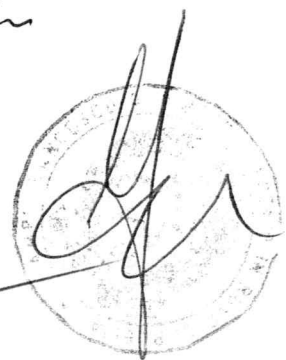
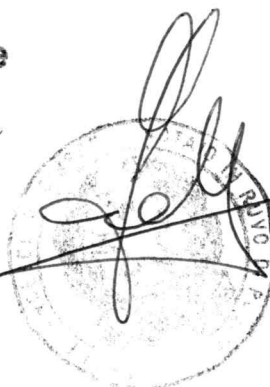
NORMA FINALE

Art. 40. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Copia conforme riprodotta su 17 fasciate
che s per uso CUI COMPETE
Ravio di Puglia. 29 OTTOBRE 2020



Handwritten signature



Handwritten note: sempre presente tutto far

Handwritten signature: Paolo Mene

